



COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA
COMUN DE SÈN JAN

PROVINCIA DI TRENTO/PROVINCIA DE TRENT

Verbale di deliberazione/Verbal de deliberazion n. 32
del Consiglio comunale/del Consei de Comun

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica
Adunanza de pruma convocazion - Sentèda publica

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo urbanistico ex articolo 25 della Legge Urbanistica Provinciale n. 15/2015 relativo alla realizzazione di PARCHEGGIO PUBBLICO sulle pp.ffa. 1339/1, 1340/1, 1340/2, 1341, 1342, contestuale cessione di porzione della p.f. 2171/2 comunale e cambio della destinazione di zona in pp.ffa. 999, 1000, 1001, 1072 e 2171/2 in C.C. Pera a fini abitativi primari. Adozione preliminare della Variante puntuale al PRG ai sensi dell'art. 39 comma 2 lettera g) e comma 3 LP 15/2015.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **7.00**, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

L'an doimilevint ai trenta del meis de messèl da les 7.00, te sala de la adunazes, dò aer manà fora avis regolèr descheche pèrveit la lege, se bina adum l Consei de Comun.

Presenti i signori/Tol pèrt i Segnores:

FLORIAN GIULIO Sindaco/Ombolt

BERNARD CESARE

CINCELLI LISANNA

DALLE MULLE MICHELA

DELLAGIACOMA LUCIA

DETOMAS FRANCESCO

DORICH GIORGIO

OBLETTER ERVIN

PEDROTTI GERMANO

RASOM GIANLUCA

RASOM LUCA

WINTERLE ANTONELLA

ZULIAN SIMONE

RIZZI LEOPOLDO

BATTISTI ENRICO

D'OVIDIO FRANCESCO

PELLEGRIN MARCO

RASOM FRANCESCO

Presenti Tol pèrt	Assenti / No tol pèrt	
	giust. giust.	ingiust. no giust.
X		
X		
X		
	X	
X		
X		
X		
X		
	X	
X		
X		
X		
	X	
	X	
X		
	X	
	X	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 – C.E.L. approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2)

RELAZION DE PUBBLICAZION
(Art. 183 – C.E.L. aproà co la L.R. dai 3.5.2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno/
Gé sotscrit Secretèr generèl, conforma la declarazion del Suté, zertifichèe che copia de chest verbal vegn publichèda ai

6.8.2020

all'albo telematico del Comune sul sito www.albotelematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

te l'Albo telematic del Comun sul sit www.albotelematico.tn.it olache la restarà tachèda fora 10 dis alalongia.

Addì/Ai, **6.8.2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
L SECRETÈR GENERÈL
F.to dott. / dr. Luigi Chiocchetti

Assiste il Segretario generale signor / Tol pèrt e verbalisea l Secretèr generèl signor dott. / dr. LUIGI CHIOCCHETTI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor / Zertà che l numer de chi che tol pèrt l'é legal, l signor **CESARE BERNARD** nella sua qualità di / desche **PRESIDENTE / PRESIDENT**

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. **3** dell'ordine del giorno. / *tol sù la funzion de president e declarea che la sentèda la é orida per fèr fora l'argoment dit de sora, metù al n. 3 de l'orden del di.*

Oggetto: Approvazione dell'Accordo urbanistico ex articolo 25 della Legge Urbanistica Provinciale n. 15/2015 relativo alla realizzazione di PARCHEGGIO PUBBLICO sulle pp.ffa. 1339/1, 1340/1, 1340/2, 1341, 1342, contestuale cessione di porzione della p.f. 2171/2 comunale e cambio della destinazione di zona in pp.ffa. 999, 1000, 1001, 1072 e 2171/2 in C.C. Pera a fini abitativi primari. Adozione preliminare della Variante puntuale al PRG ai sensi dell'art. 39 comma 2 lettera g) e comma 3 LP 15/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

in data 6 aprile 2020 al protocollo n. 3406/6.2 è stata depositata istanza da parte del Sig. Mario DALLAPOZZA, in qualità di proprietario esclusivo delle pp.ffa. 1339/1, 1340/1, 1340/2, 1341 e 1342 in C.C. Pera, dalla Sig.ra Elisa CINCELLI e dal Sig. Gabriele DALLAPOZZA, in qualità di comproprietari, ciascuno per la quota di ½, delle pp.ffa. 999, 1000, 1001 e 1072 C.C. Pera, consistente in una proposta di accordo per la realizzazione di PARCHEGGIO PUBBLICO sulle pp.ffa. 1339/1, 1340/1, 1340/2, 1341, 1342, contestuale cessione di porzione della p.f. 2171/2 comunale e cambio della destinazione di zona in pp.ffa. 999, 1000, 1001, 1072 e 2171/2 in C.C. Pera a fini abitativi primari, da attuare mediante Accordo Urbanistico tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 25 della L.P. 15/2015 e ss.mm.;

tale istanza scaturisce da una serie di incontri avuti con l'Amministrazione comunale;

a seguito dei vari incontri è stata individuata la precisa necessità dell'Amministrazione ovvero quella di acquisire il cosiddetto comparto pubblico "A" costituito dalle pp.ffa. 1339/1, 1340/1, 1340/2, 1341, 1342 C.C. Pera al fine di conseguire:

- *il rafforzamento del sistema degli spazi, delle attrezzature e dei servizi a supporto dei residenti dell'abitato di Muncion, frazione del Comune di San Giovanni di Fassa;*
- *il miglioramento delle capacità turistico ricettive nonché ricreative (verde pubblico) a servizio dell'abitato di Muncion, frazione del Comune di San Giovanni di Fassa;*
- *la creazione di un parcheggio di attestazione posto all'inizio della strada comunale che conduce al Rifugio Gardecia (vietata al transito ai non autorizzati);*
- *il miglioramento della viabilità (rotatoria) nel punto di innesto tra la strada Provinciale e quella comunale;*

a fronte della cessione di cui sopra, oltre all'impegno a redigere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle nuove sistemazioni delle aree di cui sopra, condivisa con l'Amministrazione comunale e con il supporto del Servizio tecnico comunale competente, contenente le previsioni di progetto della nuova rotatoria, il parcheggio pubblico, e l'area a Verde pubblico, i soggetti proponenti hanno richiesto la possibilità di vedersi modificare la destinazione urbanistica delle pp.ffa. del comparto "B" da zona A Insediamenti storici, per una superficie catastale di 370,82 mq., e da zona "F1" per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, per una superficie catastale di 871,65 mq., a **destinazione residenziale C1** - zone di espansione e di completamento di cui all'art. 43.1 delle Nda armonizzate del PRG vigente per soddisfare l'esigenza abitativa primaria;

PRECISATO che la pratica in data 17 aprile 2020 con protocollo n. 3899 veniva integrata mediante il deposito di ulteriore documentazione essenziale ai fini della procedibilità della stessa;

CONSIDERATO che detta istanza è corredata dagli elaborati previsti implicitamente dal sopra richiamato art. 25 della Legge urbanistica provinciale n. 15/2015;

RICHIAMATO il predetto art. 25 della L.P. 15/2015, che al comma 1 così recita: "*I comuni e le comunità possono concludere accordi urbanistici con i soggetti pubblici o privati interessati, **per definire contenuti di rilevante interesse pubblico del PRG o del PTC.** Gli accordi sono finalizzati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, alla determinazione di previsioni dello strumento urbanistico e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.*"

RICORDATO altresì che il comma 2 dell'art. 25 stabilisce che: "*Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica, pubblicità.*"

RILEVATO infine che ai sensi del comma 3 del medesimo art. 25 "*Gli accordi sono stipulati e sono espressamente recepiti nello strumento di pianificazione, con le procedure individuate da questa legge per l'adozione sua o delle sue varianti.*"

VISTI gli elaborati sotto elencati, che compongono l'Accordo Urbanistico tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 25 della L.P. 15/2015 e ss.mm.ii. relativo alla realizzazione di PARCHEGGIO PUBBLICO sulle pp.ffa. 1339/1, 1340/1, 1340/2, 1341, 1342, contestuale cessione di porzione della p.f. 2171/2 comunale e cambio della destinazione di zona in pp.ffa. 999, 1000, 1001, 1072 e 2171/2 in C.C. Pera a fini abitativi primari, a firma dell'Arch. Michele Gamberoni con studio tecnico in Rovereto (TN), acquisiti al protocollo comunale il 06 aprile 2020 al n. 3406 ed integrati con prot. n. 3899 dd 17.04.2020:

- a) n. 1 Relazione Illustrativa Accordo – prot. **3406**;
- b) n. 1 Proposta di Accordo – prot. **3406**;
- c) n. 1 Computo metrico estimativo dei lavori – prot. **3406**;
- d) n. 1 Perizia asseverata di stima dei valori – prot. **3899**;
- e) n. 1 Tipo di Frazionamento N. 206/2020;
- f) n. 5 estratti tavolari acquisiti d'ufficio (da f1. a f5.);

g) Accordo Urbanistico Rep. N. 17 del 26.06.2020;

VISTO l'Accordo Urbanistico Rep. N. 17 a rogito del Segretario generale e sottoscritto dalle parti in data 26.06.2020;

VISTI gli ulteriori elaborati essenziali sotto elencati, che costituiscono la componente di "variante al PRG" ai sensi dell'art. 24 comma 7 della LP 15/2015 e ss.mm.ii., a firma dell'Arch. Michele Gamberoni con studio tecnico in Rovereto (TN), acquisiti al protocollo comunale il 23 luglio 2020 al n. 7720:

- h) Relazione Illustrativa di Variante completa di Valutazione preventiva del rischio PGUAP, Verifica assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica e Verifica Usi Civici;
- i) Norme di Attuazione – raffronto;
- j) Norme di Attuazione – progetto;
- k) Struttura cartografica composta da n. 6 tavole grafiche (da k1. a k6.);

PRESA in esame la Relazione Illustrativa (elab. a.) ed in particolare il paragrafo "PREMESSA" dalla quale si evince che *"La presente proposta di Accordo Urbanistico viene avanzata a seguito di una serie di informali incontri e condivisioni avvenuti con l'Amministrazione del Comune di San Giovanni di Fassa. Già a partire dal mese di novembre 2018, si sono succeduti degli incontri tra i signori Dallapozza, il sottoscritto e il Sindaco Giulio Florian, per comprendere quali potessero essere gli scenari che potessero soddisfare la volontà dei signori Dallapozza di realizzare un edificio per la propria abitazione (Prima casa) ai bordi dell'abitato di "Ronch" e la prevalente necessità pubblica di realizzare una zona a parcheggio pubblico e una zona a verde per l'abitato di Muncion, nonché una rotatoria per l'inversione di marcia alla fine dell'abitato di Muncion, situata prima del divieto di accesso sulla strada comunale che conduce il Rifugio Gardeccia. Tale volontà era già espressa dall'amministrazione, anche se in modo diverso, nelle previsioni di Piano. Lo scenario condiviso sul quale è stato poi sviluppato il presente scenario di accordo, è stato quello in cui il parcheggio pubblico, la rotatoria per l'inversione di marcia, e l'area a Verde Pubblico venissero concentrati in un unico ambito di intervento integrato, corrispondente alle particelle fondiari pp.ff. 1339/1, 1340/1, 1340/2, 1341 e 1342 di proprietà dei signori Dallapozza, modificando conseguentemente la destinazione di terreni dei signori Dallapozza situati a ridosso dell'abitato di "Ronch" a favore della richiesta edificabilità."*

VERIFICATO pertanto che l'Accordo urbanistico in questione sottende di fatto un intervento di rilevante interesse pubblico in quanto getta le basi per una riqualificazione urbana ed infrastrutturale in corrispondenza di un nodo cruciale nell'abitato di Muncion, obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale;

RICORDATO che l'accordo prevede la cessione da parte del proponente Sig. Mario Dallapozza delle pp.ff. 1339/1, 1340/1, 1340/2, 1341, 1342, la contestuale cessione di porzione della p.f. 2171/2 comunale ed il cambio della destinazione di zona in pp.ff. 999, 1000, 1001, 1072 e 2171/2 in C.C. Pera a fini abitativi primari;

RILEVATO che per le particelle suddette le destinazioni urbanistiche attuali e di progetto risultano specificate nell'Accordo Urbanistico Rep. N. 17 del 26.06.2020 agli articoli 3 e 5;

VISTI pertanto i contenuti sostanziali dell'Accordo, che prevede i seguenti obblighi a carico dei soggetti proponenti Sig. Mario Dallapozza, Sig.ra Elisa Cincelli e Sig. Gabriele Dallapozza:

- cedere gratuitamente e completamente al Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan il comparto "A" – **"PARCHEGGIO MUNCION"** costituito dalle pp.ff. 1339/1, 1340/1, 1340/2, 1341 e 1342 in C.C. Pera, entro il termine fissato all'art. 4 dell'Accordo Rep. N. 17 dd 26.06.2020, libero da cose e persone nonché da ogni aggravio, servitù, diritto di terzi, prelazione, onere e formalità qualunque pregiudizievole;
- **redigere la progettazione** preliminare, definitiva ed esecutiva delle nuove sistemazioni delle aree di cui al punto precedente, condivisa con l'Amministrazione comunale e con il supporto del Servizio tecnico comunale competente, contenente le previsioni di progetto della nuova rotatoria, il parcheggio pubblico, e l'area a Verde pubblico. Si intendono compresi ogni altro onere e prestazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilievi strumentali, frazionamenti, Relazioni geologiche-geotecniche, P.S.C., Direzione Lavori, Collaudo, e quanto altro necessario al fine di pervenire all'appaltabilità dell'opera pubblica e alla relativa cantierizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici;

e pone invece a carico del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan i seguenti obblighi:

- **cedere 85 mq. catastali della originaria p.f. 2171/2 comunale (Beni Demaniali)** di complessivi mq. 316, corrispondenti alla neoformata p.f. 2171/7 come risultante dal Tipo di frazionamento n. 206/2020 approvato dal Servizio Catasto in data 12.06.2020, e da aggregare alle pp.ff. 999, 1000, 1001 e 1072 C.C. Pera per la formazione del comparto privato "B" – **"RONCH"**, come rappresentato nelle planimetrie allegate alla Relazione illustrativa (elaborato a.);
- modificare la destinazione urbanistica delle pp.ff. del comparto "B" da zona A Insediamenti storici, per una superficie catastale di 370,82 mq., e da zona "F1" per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, per una superficie catastale di 871,65 mq., a **destinazione residenziale C1** - zone di espansione e di completamento di cui all'art. 43.1 delle NdA armonizzate del PRG vigente per soddisfare l'esigenza abitativa primaria (come definita dal combinato disposto degli artt. 87 e 90 della LP 15/2015) dei soggetti proprietari;

- modificare, per coerenza interna, la destinazione urbanistica di mq. catastali 211,59 della p.f. 999 da "F1" ad "E2" area agricola del PUP – art. 52bis NdA armonizzate;

VISTA la Perizia Asseverata di stima dei valori, redatta ed asseverata dall'Arch. Michele Gamberoni in data 17.04.2020 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Rovereto ed acquisita al protocollo comunale in pari data sub n. 3899;

CONSIDERATO che, in base ai valori della Perizia Asseverata sopracitata, gli immobili ceduti al Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan dai soggetti proponenti (comparto "A") e le prestazioni dovute ed elencate all'art. 3 punto 2) dell'Accordo Rep. N. 17 dd 26.06.2020, ammontano ad € **240.461,43**;

CONSIDERATO altresì che, in base ai valori della Perizia Asseverata sopracitata ed all'approccio di calcolo considerato, il valore di quanto ceduto dal Comune di San Giovanni – Sèn Jan ai privati proponenti in termini di aree (85 mq della neoformata p.f. 2171/7 C.C. Pera) e in termini di potenziale edificatorio acquisito mediante il cambio di destinazione di zona del comparto privato "B", ammonta ad € **212.285,91**;

RITENUTO di stabilire che i valori indicati nella Perizia di Stima sopra menzionata dovranno essere convalidati dall'Amministrazione comunale entro il termine di adozione definitiva della variante puntuale conseguente all'Accordo in questione, anche a seguito di eventuali valutazioni da parte degli Enti provinciali competenti in materia e coinvolti nell'iter procedurale ai sensi dell'art. 37 commi 5 e 6 della L.P. 15/2015;

PRECISATO che l'Accordo Urbanistico in questione è finalizzato alla determinazione di previsioni dello strumento urbanistico e, pertanto, costituisce parte integrante e sostanziale della Variante puntuale al PRG parimenti oggetto di approvazione;

RITENUTO che la documentazione tecnica presentata sia esaustiva al fine di consentire al Consiglio comunale di assumere le proprie determinazioni;

VERIFICATO che il comparto pubblico "A" ricade, in base al PRG vigente, in zona E1 agricola di pregio del PUP (art. 52) e in zona F3 verde di rispetto o tutelato (art. 64.3); in base al PRG in salvaguardia (Variante Spazi Aperti), in zona E1 agricola di pregio del PUP (art. 52) e in zona F4 zone destinate alla viabilità e ai parcheggi pubblici (artt. 64 e 62 NdA); in base alla variante PRG (Accordo Urbanistico), in zona E1 agricola di pregio del PUP (art. 52), in zona F4 zone destinate alla viabilità e ai parcheggi pubblici (artt. 64 e 62 NdA) e in zone destinate alla viabilità (art. 65.1);

RICHIAMATO l'art. 25 della L.P. 15/2015;

RICHIAMATO altresì l'art. 24 comma 7 della L.P. 15/2015;

RICORDATO l'art. 39 comma 2 lettera g) e comma 3 della L.P. 15/2015;

ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale in ordine all'approvazione del presente Accordo Urbanistico e all'adozione della variante PRG ad esso collegata;

ACCERTATA altresì la competenza del Consiglio comunale nell'individuare e quindi approvare scelte pianificatorie caratterizzate da un rilevante interesse pubblico, presupposto basilare su cui si fondano gli Accordi urbanistici ai sensi dell'art. 25 delle L.P. 15/2015;

PRESO atto delle Conclusioni contenute nell'elaborato h. in tema di "Verifica di assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica" e della Verifica Usi Civici;

RICHIAMATO quanto contenuto nella Rendicontazione urbanistica redatta ai sensi dell'art. 20 della L.P.15/2015 e sulla scorta delle indicazioni operative previste dall'art. 18 comma 1 lett. e) della LP 15/2015 in materia di limitazione di consumo di suolo, si può sostenere che la variante in oggetto non produce effetti significativi sul quadro insediativo, paesaggistico ed ambientale previsto dalla pianificazione sovraordinata ed in particolare dal PUP. Con riferimento alla coerenza della presente variante rispetto alle previsioni del PRG vigente e della procedura in corso Variante 2019 "Spazi aperti" si evidenzia che gli approfondimenti hanno fatto emergere la necessità di garantire, all'interno dell'ambito posto a margine dell'insediamento di Ronch, la permanenza e il rispetto delle specificità insediative degli insediamenti di versante, tipici della valle di Fassa, garantite dalle "Prescrizioni di Carattere Insediativo" introdotte con l'art. 19.1, comma 2, lettera "c" delle NTA;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare l'Accordo Urbanistico relativo alla proposta per la realizzazione di PARCHEGGIO PUBBLICO sulle pp.ffa. 1339/1, 1340/1, 1340/2, 1341, 1342, contestuale cessione di porzione della p.f. 2171/2 comunale e cambio della destinazione di zona in pp.ffa. 999, 1000, 1001, 1072 e 2171/2 in C.C. Pera a fini abitativi primari, composto dagli elaborati meglio elencati sopra (da a. a g.);

RITENUTO parimenti di recepire l'Accordo Urbanistico nello strumento di pianificazione comunale mediante la contestuale adozione preliminare della Variante puntuale determinata dall'Accordo medesimo e contenuta negli elaborati elencati da h. a k.;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale di data 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale di data 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

VISTO altresì l'allegato parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione sempre ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale di data 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

SU conforme invito del Presidente;

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, palesemente espressi nelle forme di legge dai n. 12

DELIBERA

1. per i motivi in premessa esposti, di approvare ai sensi dell'art. 25 della L.P. 15/2015 l'Accordo Urbanistico Rep. N. 17 a rogito del Segretario generale sottoscritto in data 26.06.2020 tra il Comune di San Giovanni – Sèn Jan ed il Sig. Mario DALLAPOZZA, in qualità di proprietario esclusivo delle pp.ff. 1339/1, 1340/1, 1340/2, 1341 e 1342 in C.C. Pera, la Sig.ra Elisa CINCELLI ed il Sig. Gabriele DALLAPOZZA, in qualità di comproprietari, ciascuno per la quota di ½, delle pp.ff. 999, 1000, 1001 e 1072 C.C. Pera, relativo alla realizzazione di PARCHEGGIO PUBBLICO sulle pp.ff. 1339/1, 1340/1, 1340/2, 1341, 1342, contestuale cessione di porzione della p.f. 2171/2 comunale e cambio della destinazione di zona in pp.ff. 999, 1000, 1001, 1072 e 2171/2 in C.C. Pera a fini abitativi primari, secondo gli elaborati di seguito elencati e facenti parte integrante dell'accordo, firmati dall'Arch. Michele Gamberoni con studio tecnico in Rovereto (TN), acquisiti al protocollo comunale il 06 aprile 2020 al n. 3406 ed integrati con prot. n. 3899 dd 17.04.2020:
 - a. n. 1 Relazione Illustrativa Accordo – prot. 3406;
 - b. n. 1 Proposta di Accordo – prot. 3406;
 - c. n. 1 Computo metrico estimativo dei lavori – prot. 3406;
 - d. n. 1 Perizia asseverata di stima dei valori – prot. 3899;
 - e. n. 1 Tipo di Frazionamento N. 206/2020;
 - f. n. 5 estratti tavolari acquisiti d'ufficio (da f1. a f5.);
 - g. Accordo Urbanistico Rep. N. 17 del 26.06.2020;
2. di **cedere 85 mq. catastali della originaria p.f. 2171/2 comunale (Beni Demaniali)** di complessivi mq. 316, corrispondenti alla neoformata p.f. 2171/7 come risultante dal Tipo di frazionamento n. 206/2020 approvato dal Servizio Catasto in data 12.06.2020, e da aggregare alle pp.ff. 999, 1000, 1001 e 1072 C.C. Pera per la formazione del comparto privato “B” – “RONCH”, come rappresentato nelle planimetrie allegate alla Relazione illustrativa (elaborato a.);
3. di **modificare la destinazione urbanistica** delle pp.ff. del comparto “B” da zona A Insediamenti storici, per una superficie catastale di 370,82 mq., e da zona “F1” per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, per una superficie catastale di 871,65 mq., a **destinazione residenziale C1** - zone di espansione e di completamento di cui all'art. 43.1 delle NdA armonizzate del PRG vigente per soddisfare l'esigenza abitativa primaria dei soggetti proprietari;
4. di subordinare quanto previsto ai punti 2. e 3. alla verifica di congruità della Perizia di stima;
5. di recepire detto Accordo Urbanistico nello strumento di pianificazione comunale ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L.P. 15/2015;
6. di adottare in via preliminare la variante puntuale al PRG, determinata dal recepimento dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 39 comma 2 lettera g) e comma 3 della L.P. 15/2015, costituita dagli ulteriori elaborati essenziali sotto elencati, che formano la componente di “variante al PRG” ai sensi dell'art. 24 comma 7 della LP 15/2015 e ss.mm.ii., a firma dell'Arch. Michele Gamberoni con studio tecnico in Rovereto (TN), acquisiti al protocollo comunale il 23 luglio 2020 al n. 7720:
 - h. Relazione Illustrativa di Variante completa di Valutazione preventiva del rischio PGUAP, Verifica assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica e Verifica Usi Civici;
 - i. Norme di Attuazione – raffronto;
 - j. Norme di Attuazione – progetto;
 - k. Struttura cartografica composta da n. 6 tavole grafiche (da k1. a k6.);
7. ai sensi del combinato disposto di cui al comma 3 degli artt. 37 e 39 della L.P. 15/2015, di disporre la pubblicazione su un quotidiano locale e, per 30 (trenta) giorni consecutivi, all'Albo comunale e sul sito istituzionale del Comune dell'avviso relativo all'adozione della variante di cui al precedente punto 6., provvedendo al contestuale deposito di tutti gli atti inerenti alla medesima Variante presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico per la consultazione e la formulazione di eventuali osservazioni, nonché la pubblicazione degli stessi atti sul sito istituzionale, sempre per 30 (trenta) giorni consecutivi;
8. di trasmettere, ai sensi del comma 3 dell'art. 37 della L.P. 15/2015, copia della presente deliberazione e della documentazione tecnica sopra elencata al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;
9. di dare atto che, avverso la presente deliberazione, sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del C.E.L. approvato con la L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Let jù, chest verbal vegn aproà e sotscrit

Il Presidente /*L President*
F.to Cesare Bernard

Il Segretario Generale /*L Secretèr Generèl*
F.to dott. Luigi Chiocchetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Copia aldò de l'originèl, sun papier zenza bol per doura aministrativa.

Li/Ai, 6 agosto 2020 / *6 de aost del 2020*

Visto/Vedù: Il Segretario Generale /*L Secretèr Generèl*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' / *ZERTIFICAT DE METUDA EN DOURA*

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza.

Vegn zertificà che chesta deliberazion é stata publichèda te la formes de lege te l'albo de comun zenza che sie ruà denunzies perché no legìtima o no competente dant che sie fora diesc dis da sia publicazion.

Il Segretario Generale /*L Secretèr Generèl*

Addì/Ai _____



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige" approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Chesta deliberazion vegn declarèda sobito da meter en doura, aldò del quarto coma de l'art. 183 del "Codesc di enc locai de la Region autonoma Trentin – Sudtirol" aproà co la lege regionèla dai 3 de mé del 2018, n. 2.